

20. Sanzioni disciplinari e penali



Il Consiglio di Stato può infliggere una multa disciplinare per inosservanza della legislazione in materia di diritti politici:

- art. 167 cpv. 1 LEDP – fino ad un massimo di fr. 5'000.—nei confronti dei membri del Municipio
- art. 167 cpv. 2 LEDP – fino ad un massimo di fr. 1'000.— nei confronti degli altri aventi diritto di voto.
- art. 168 LEDP Nel caso in cui l'eletto o il subentrante non accettassero la carica senza giustificati motivi il Consiglio di Stato può infliggere loro una multa fino al massimo di fr. 5'000.—.
- art. 167 cpv. 3 LEDP Contro le decisioni del Consiglio di Stato è possibile ricorrere *entro 15 giorni* al Tribunale cantonale amministrativo.

Frode elettorale

- art. 282 CP È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi si rende colpevole di frode elettorale.

In particolare:

Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa, chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

Incetta di voti

- art. 282^{bis} CP È punibile con una multa chi si rende colpevole di incetta di voti.

In particolare:

Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.